



**COMUNICATO UFFICIALE N.233**  
**Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.155/AA al N. 164/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 155/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 198 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Davide PINGITORE tesserato della società A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO, in qualità di Dirigente accompagnatore, in occasione della gara *USD Varzese – ASD Gravellona San Pietro*, Campionato di Esordienti 2006 (1°anno), del 24.03.2018, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dino GUARDUCCI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 156AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fausto COSTANTINI avente ad oggetto la seguente condotta:

FAUSTO COSTANTINI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra primi calci della Società ASD Centro Sedia Calcio di San Giovanni al Natisone (UD), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018, per aver operato nel mese di maggio 2018 attività di proselitismo nei confronti dei giocatori della squadra di cui era Dirigente Accompagnatore, al fine di convincerli ad andare a giocare, nella successiva stagione, presso un'altra squadra ancora da definire; inoltre al fine di convincere i genitori a trasferire i ragazzi presso l'altra squadra, metteva in atto tutta una serie di attività, tra cui la consegna, ad alcuni di essi, di una lettera denigratoria nei confronti dell'operato del Presidente e dell'intera Società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fausto COSTANTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il sig. Fausto COSTANTINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Bruno IOVINO avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO IOVINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Nocerina 1910, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine ivi previsto, la fideiussione in originale e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno IOVINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il sig. Bruno IOVINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 158AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo CAPRARA e della società APD SASSOLEONE 2015 avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CAPRARA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società APD Sassoleone 2015, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incumbenti;

APD SASSOLEONE 2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Lorenzo Caprara era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo CAPRARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società APD SASSOLEONE 2015;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo CAPRARA e di € 67,00 di ammenda per la società APD SASSOLEONE 2015;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio BUONINCONTRI e della società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014 avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO BUONINCONTRI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Lausdomini C5 2014, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n.1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BUONINCONTRI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio BUONINCONTRI e di € 134.00 (cento trentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico STASI e della società A.S.D. TRIGORIA avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO STASI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD TRIGORIA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto una missiva/esposto trasmessa all'indirizzo di posta elettronica della Procura Federale contenente espressioni e frasi gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro, sia, dell'Arbitro che ebbe a dirigere l'incontro *ASD TRIGORIA Vs ASD PRO CALCIO TORBELLAMONACA* (svoltosi in data 27.10.18 e valido per il Campionato Giovanissimi Under 14 stagione sportiva in corso), sia, più in generale quello proprio, tanto, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, quanto, degli Organi di Giustizia della FIGC e, in particolare, della Corte Sportiva di Appello Territoriale;

A.S.D. TRIGORIA, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico STASI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRIGORIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico STASI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRIGORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 161/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONI e della società ASD FORTITUDO MOZZECANE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BONI, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Fortitudo Mozzecane, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 43, comma 2 del Regolamento LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per aver chiesto indebitamente al Sig. Alberto De Vincenzi, padre della calciatrice Chiara De Vincenzi, il pagamento della somma di € 2.000,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F., della predetta calciatrice;

ASD FORTITUDO MOZZECANE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giuseppe BONI era Presidente al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD FORTITUDO MOZZECANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BONI e di € 500,00 di ammenda per la società ASD FORTITUDO MOZZECANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 00000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Arcangelo VIOLO e della società C.F. C.U.S. COSENZA avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO VIOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società C.F. CUS COSENZA, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 4/B del C.U. n.1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento della quota d'iscrizione per Euro 250,00, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

C.F. C.U.S. COSENZA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Arcangelo VIOLO, Presidente e legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo VIOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società C.F. C.U.S. COSENZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Arcangelo VIOLO e di € 67,00 di ammenda per la società C.F. C.U.S. COSENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vito CAGALI, Samuele CAGALI, Fabio MANARA e Michele DAMONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO CAGALI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD US CASALEONE 1956, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione all' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *Cavalcaselle – Casaleone* del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto squalificati, i giocatori Cagali Samuele e Celmeta William, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara succitata; inoltre in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver, in data 27 ottobre 2018, presso l'impianto sportivo dell'A.S.D. U.S. Casaleone 1956, nel corso dell'incontro *Casaleone – Sanguinetto* della categoria giovanissimi, dopo essersi avvicinato ad un gruppo di genitori dei giocatori della squadra ospite presenti sugli spalti, tra i quali si trovava la sig.ra Modenese Emanuela, proferito all'indirizzo di quest'ultima, ritenuta responsabile di un esposto alla F.I.G.C. nei confronti del Casaleone, diverse frasi offensive e altre dal contenuto blasfemo;

SAMUELE CAGALI, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., per aver egli disputato senza averne titolo, perché squalificato, la gara *Cavalcaselle – Casaleone* del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino del giocatore non presente Manara Samuele;

FABIO MANARA, in qualità di Dirigente/Allenatore della Società ASD US CASALEONE 1956, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Dirigente/Allenatore della squadra della stessa Società in occasione della gara *Cavalcaselle – Casaleone* del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto squalificati, i giocatori Cagali Samuele e Celmeta William, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo; inoltre in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver in data 27 ottobre 2018, al termine dell'incontro *Casaleone – Sanguinetto*, della categoria giovanissimi proferito nei confronti di una mamma di un giocatore del Sanguinetto che era intervenuta per chiedere spiegazioni al Sig. Cagali Vito in merito al comportamento tenuto dallo stesso nei confronti di Modenese Emanuela un frase offensiva;

MICHELE DAMONTE, in qualità di Vice Segretario della Società ASD US Casaleone 1956 per la stagione calcistica 2017-18 e Responsabile del Settore Giovanile per la stagione 2018-19, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., per aver fornito indicazioni al Dirigente Accompagnatore Cagali Vito ed

all'Allenatore Manara Fabio affinché i giocatori squalificati Cagali Samuele e Celmeta William scendessero in campo in occasione della gara *Cavalcaselle – Casaleone* del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara innanzi indicata gara senza averne titolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vito CAGALI, Samuele CAGALI, Fabio MANARA e Michele DAMONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione per il Sig. Vito CAGALI, 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele CAGALI, 12 mesi di inibizione per il Sig. Fabio MANARA e di 12 mesi di inibizione per il Sig. Michele DAMONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirko MAURA, Pietro MENCAGLIA, Davide MOSTARDA, Marco SALVATORI e della società LE PALME S.S.D. a R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRKO MAURA, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l'utilizzo del calciatore SALVATORI Marco, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: *LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947* del 21.04.2018; *A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L.* del 28.04.2018; *VIS SUBIACO - LE PALME S.S.D. a R.L.* del 05.05.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F;

PIETRO MENCAGLIA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara *VIS SUBIACO - LE PALME S.S.D. a R.L.* del 05.05.2018, valevole per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore SALVATORI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stessa senza averne titolo;

DAVIDE MOSTARDA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: *LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947* del 21.04.2018; *A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L.* del 28.04.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore SALVATORI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stessa senza averne titolo;

MARCO SALVATORI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato le gare: *LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947* del 21.04.2018; *A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L.* del 28.04.2018; *VIS SUBIACO - LE PALME S.S.D. a R.L.* del 05.05.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, senza averne titolo perché squalificato, nelle file della società LE PALME S.S.D. a R.L.;



LE PALME S.S.D. a R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mirko MAURA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società LE PALME S.S.D. a R.L., Pietro MENCAGLIA, Davide MOSTARDA e Marco SALVATORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirko MAURA, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Pietro MENCAGLIA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Davide MOSTARDA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Marco SALVATORI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società LE PALME S.S.D. a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 15 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina